

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE REVISIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI IMPRESA SOCIALE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 ed 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

VISTA la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale;

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera c), che prevede l'adozione di un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di impresa sociale;

VISTO l'articolo 6 della citata legge, recante il criterio di delega relativo al riordino e alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 2, 4 e 9 della legge n. 106 del 2016;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

.....

SENTITE le rappresentanze del terzo settore;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

SULLA PROPOSTA del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Emana

il seguente decreto legislativo

ARTICOLO 1

Nozione e qualifica di impresa sociale

1. Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, incluse quelle costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile, che, in conformità alle disposizioni del presente decreto, esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

2. Non possono acquisire la qualifica di impresa sociale **le società costituite da un unico socio persona fisica**, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e le organizzazioni i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati.

3. Agli enti ecclesiastici e agli enti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese le norme di cui al presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività elencate all'articolo 2, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di scrittura privata autenticata, che recepisca le norme del presente decreto. Per tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili previste dall'articolo 9. Il regolamento deve contenere i requisiti che sono richiesti dal presente decreto per gli atti costitutivi.

ARTICOLO 2

Attività d'impresa di interesse generale

1. L'impresa sociale esercita in via stabile e principale una o più attività d'impresa di interesse generale. Ai fini del presente decreto, si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività d'impresa aventi ad oggetto:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni;

b) prestazioni sanitarie riconducibili ai Livelli Essenziali di Assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni;

e) servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

f) tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) gestione o erogazione di servizi **ed attività** culturali o ricreative di particolare interesse sociale;
- j) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;
- k) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura **non inferiore** al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;
- l) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- m) commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a consentire, accompagnare e migliorare l'accesso del produttore al mercato, attraverso il dialogo, la trasparenza, il rispetto e la solidarietà, e che preveda il pagamento di un prezzo equo e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative stabilite dall'Organizzazione internazionale del lavoro, di remunerare in maniera adeguata i lavoratori, in modo da permettere loro di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro minorile;
- n) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4 del presente articolo;
- o) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi, lavorativi e di accoglienza umanitaria di stranieri;
- p) microcredito, ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
- q) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- r) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

2. L'elenco delle attività d'impresa di interesse generale può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere delle commissioni parlamentari permanenti.

3. Ai fini di cui al comma 1, si intende svolta in via principale l'attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale, secondo criteri di computo definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

4. Si considera inoltre di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto, l'attività d'impresa finalizzata all'inserimento lavorativo di:

a) lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni, la cui situazione di svantaggio non si protragga da oltre due anni;

b) persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni.

5. Ai fini di cui al precedente comma, l'impresa sociale impiega un numero di persone di cui **alle lettere a) e b)** non inferiore al trenta per cento dei lavoratori. Ai fini del computo **di questa percentuale minima**, i lavoratori di cui alla lettera a) non possono **contare per** più di un terzo. La situazione dei lavoratori di cui al comma 4 deve essere attestata ai sensi della normativa vigente.

6. Per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

ARTICOLO 3

Assenza di scopo di lucro

1. Salvo quanto previsto dal successivo comma 3 e **dall'articolo 16**, l'impresa sociale destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

2. Ai fini di cui al comma precedente, è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili ed avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi e riserve in favore di amministratori, fondatori, soci, associati, lavoratori o collaboratori, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Nelle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al successivo comma 3, lettera a). Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione agli amministratori, ai sindaci ed a chiunque rivesta cariche sociali di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di

acquisire specifiche competenze ed, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del venti per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai **contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze;**

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, **in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal successivo comma 3, lettera a);**

d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore di mercato;

e) ogni altro atto o fatto che determini costi o oneri sproporzionati, ingiustificati o irragionevoli a carico dell'impresa sociale.

3. L'impresa sociale può destinare una quota **inferiore** al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) se costituita nelle forme di cui al libro V del codice civile, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) ad erogazioni **gratuite** in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, **che non siano** fondatori, associati o soci dell'impresa sociale, **finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale inerenti alle loro attività di interesse generale.**

ARTICOLO 4

Struttura proprietaria e disciplina dei gruppi

1. All'attività di direzione e **coordinamento controllo** di un'impresa sociale si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al capo IX del titolo V del libro V e l'articolo 2545-septies del codice civile. Si considera, in ogni caso, esercitare attività di

direzione e **coordinamento controllo** il soggetto che, per previsioni statutarie o per qualsiasi altra ragione, abbia la facoltà di nominare la maggioranza dell'organo di amministrazione dell'impresa sociale.

2. I gruppi di imprese sociali sono tenuti a depositare l'accordo di partecipazione presso il registro delle imprese. I gruppi di imprese sociali sono inoltre tenuti a redigere e depositare i documenti contabili ed il bilancio sociale in forma consolidata, predisposto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9.

3. Gli enti con prevalente scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono esercitare attività di direzione e **coordinamento o** detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo di un'impresa sociale ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

4. Le decisioni assunte in violazione del divieto di cui al comma precedente sono annullabili e possono essere impugnate in conformità delle norme del codice civile entro il termine di 180 giorni. La legittimazione ad impugnare spetta anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ARTICOLO 5

Costituzione

1. L'impresa sociale deve essere costituita con atto pubblico. Oltre a quanto specificamente previsto per ciascun tipo di organizzazione, secondo la normativa applicabile a ciascuna di esse, gli atti costitutivi devono esplicitare il carattere sociale dell'impresa in conformità alle norme del presente decreto ed in particolare indicare:

a) l'oggetto sociale, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 2;

b) l'assenza di scopo di lucro, di cui all'articolo 3.

2. Gli atti costitutivi, le loro modificazioni e gli altri fatti relativi all'impresa devono essere depositati entro trenta giorni a cura del notaio o degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per l'iscrizione in apposita sezione. Si applica l'articolo 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini di cui all'articolo 15, accede anche in via telematica agli atti depositati presso l'ufficio del registro delle imprese.

4. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, sono tenuti al deposito del solo regolamento e delle sue modificazioni.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti gli atti che devono essere depositati e le procedure di cui al presente articolo.

ARTICOLO 6

Denominazione

1. La denominazione o ragione sociale, in qualunque modo formate, devono contenere l'indicazione di "impresa sociale". Di tale indicazione deve farsi uso negli atti e nella corrispondenza dell'impresa sociale.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli enti di cui all'articolo 1, comma 3.
3. L'indicazione di "impresa sociale", ovvero di altre parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle imprese sociali.

ARTICOLO 7

Cariche sociali

1. La nomina della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione deve essere riservata all'assemblea degli associati o dei soci dell'impresa sociale.
2. Possono assumere cariche sociali soggetti nominati dagli enti di cui all'articolo 4, comma 3, fatto salvo il divieto di controllo previsto dalla medesima disposizione.
3. L'atto costitutivo deve prevedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali.

ARTICOLO 8

Ammissione ed esclusione

1. Le modalità di ammissione ed esclusione degli aderenti, nonché il rapporto sociale, sono regolati **dagli atti costitutivi o dagli statuti dell'impresa sociale** secondo il principio di non discriminazione, **tenendo conto delle peculiarità della compagine sociale e della struttura associativa o societaria** e compatibilmente con la forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita.

2. Gli atti costitutivi **o gli statuti dell'impresa sociale** devono prevedere la facoltà dell'istante che dei provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione possa essere investita l'assemblea degli associati o dei soci.

ARTICOLO 9

Scritture contabili

1. L'impresa sociale deve redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile, in quanto compatibili.

2. L'impresa sociale deve inoltre depositare presso il registro delle imprese, e pubblicare nel proprio sito **internet**, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

3. Per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano limitatamente alle attività indicate nel regolamento.

ARTICOLO 10

Organi di controllo

1. Fatte salve eventuali disposizioni più restrittive relative alla forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita, l'atto costitutivo dell'impresa sociale deve prevedere la nomina di uno o più sindaci **aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile**.

2. I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

3. I sindaci esercitano inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e **13**. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale di cui all'articolo 9, comma 2.

4. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

5. Fatte salve eventuali disposizioni più restrittive relative alla forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita, nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

ARTICOLO 11

Coinvolgimento dei lavoratori, **degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività**

1. Ferme restando **eventuali disposizioni più restrittive**, nei regolamenti aziendali o negli **statuti delle imprese sociali** devono essere previste adeguate ed efficaci forme di coinvolgimento dei lavoratori, **degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività**.

2. Per coinvolgimento deve intendersi qualsiasi meccanismo, ~~ivi comprese l'informazione, la~~ di consultazione o di partecipazione, mediante il quale lavoratori, **utenti ed altri soggetti interessati alle attività** siano posti in grado di esercitare un'effettiva influenza sulle decisioni dell'impresa sociale, ~~almeno in relazione con particolare riferimento~~ alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi prodotti o scambiati.

3. Le modalità di coinvolgimento devono essere individuate dall'impresa sociale tenendo conto, tra gli altri elementi, dei contratti **collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81**, della natura dell'attività esercitata, delle categorie di soggetti da coinvolgere e delle dimensioni dell'impresa sociale, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106. Delle forme e modalità di coinvolgimento deve farsi menzione nel bilancio sociale di cui all'articolo 9, comma 2.

4. Gli statuti delle imprese sociali devono in ogni caso prevedere e garantire:

a) **il diritto dei lavoratori e degli utenti, o quanto meno di loro rappresentanti, di partecipare all'assemblea degli associati o dei soci;**

b) **nelle imprese sociali costituite in forma di società per azioni, il diritto dei lavoratori e degli utenti di nominare almeno un componente dell'organo di amministrazione;**

c) nelle imprese sociali che superino due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, il diritto dei lavoratori e degli utenti di nominare almeno un componente dell'organo di controllo.

5. Il presente articolo non si applica alle imprese sociali costituite nella forma di società cooperativa a mutualità prevalente.

ARTICOLO 12

Trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio

1. La trasformazione, la fusione e la scissione delle imprese sociali devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio, e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione d'azienda **o di un suo ramo** deve essere realizzata, **previa relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede l'impresa sociale, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa**, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario. Per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, la disposizione di cui al presente comma si applica limitatamente alle attività indicate nel regolamento.

2. Gli atti di cui al comma 1 devono essere posti in essere in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

3. Salvo quanto specificamente previsto in tema di società cooperative, in caso di ~~cessazione dell'impresa~~ **scioglimento dell'ente** o di perdita della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto, nelle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile, il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi **deliberati e non distribuiti** nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), è devoluto ~~ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni, enti ecclesiastici, altre imprese sociali, altri enti del Terzo settore~~ **o al fondo istituito ai sensi dell'articolo 16 dall'ente o dall'associazione cui l'impresa sociale aderisce o, in mancanza, dalla Fondazione Italia Sociale, secondo le norme statutarie**. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli enti di cui all'articolo 1, comma 3.

4. L'organo di amministrazione dell'impresa sociale notifica, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno degli atti di cui al comma 1, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità alle linee guida di cui al comma 2, ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio.

5. L'efficacia degli atti di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla

ricezione della notificazione. Avverso il provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che nega l'autorizzazione è ammesso ricorso **dinanzi al giudice amministrativo.**

~~6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano quando il beneficiario dell'atto è un'altra impresa sociale.~~

ARTICOLO 13

Lavoro nell'impresa sociale

1. I lavoratori dell'impresa sociale hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base *.**

2. Salva la specifica disciplina per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, nelle imprese sociali è ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali l'impresa sociale deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori. Si applicano gli articoli 2, 4 e 17 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

~~3. I lavoratori dell'impresa sociale, a qualunque titolo prestino la loro opera, hanno i diritti di informazione, consultazione e partecipazione nei termini e con le modalità specificate nei contratti di lavoro o nei regolamenti aziendali o concordati dagli organi di amministrazione dell'impresa sociale con i rappresentanti dei lavoratori. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale di cui all'articolo 9, comma 2.~~

ARTICOLO 14

Procedure concorsuali

1. In caso di insolvenza, le imprese sociali sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

2. Il provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa delle imprese sociali, ad esclusione di quelle aventi la forma di **società cooperativa cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381**, nonché la contestuale o successiva nomina del relativo commissario liquidatore di cui all'articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 287, è adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

3. Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa di cui al precedente comma 2, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati criteri e modalità di remunerazione dei commissari liquidatori e dei membri del comitato di sorveglianza, sulla base dell'economicità, efficacia ed efficienza delle attività svolte.

4. Fino all'adozione del decreto di cui al precedente comma 3, la liquidazione del compenso dei commissari liquidatori e dei componenti dei comitati di sorveglianza è stabilita sulla base del D.M. 11 novembre 2016, recante "Determinazione dei compensi spettanti agli organi della liquidazione coatta amministrativa delle imprese sociali".

5. Il patrimonio residuo al termine della procedura concorsuale è devoluto ai sensi dell'articolo 12, comma 3.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti di cui all'articolo 1, comma 3.

ARTICOLO 15

Funzioni di monitoraggio, ricerca e controllo

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove attività di raccordo con altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e le parti sociali, al fine di sviluppare azioni di sistema e svolgere attività di monitoraggio e ricerca.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali demanda all'Ispettorato nazionale del lavoro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, le funzioni ispettive, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente decreto da parte delle imprese sociali.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può affidare ad enti associativi riconosciuti, cui aderiscano almeno duemila imprese sociali iscritte nel registro delle imprese di almeno cinque diverse regioni o province autonome, e alle associazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, l'attività ispettiva nei confronti delle imprese sociali ad essi aderenti.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti le forme, i contenuti e le modalità dell'attività ispettiva sulle imprese sociali, nonché il contributo per l'attività ispettiva da porre a loro carico, e, ai fini del comma precedente, sono individuati i criteri, i requisiti e le procedure per il riconoscimento degli enti associativi tra imprese sociali, e le forme di vigilanza su tali enti da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. **L'attività ispettiva deve svolgersi almeno una volta all'anno sulla base di un modello di verbale approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.**

5. L'attività ispettiva sulle imprese sociali costituite in forma di società cooperativa è svolta nel rispetto delle attribuzioni, delle modalità e dei termini di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate le norme di coordinamento necessarie al fine di assicurare l'unicità, la completezza, periodicità ed efficacia della attività ispettiva.

6. In caso di accertata violazione delle disposizioni di cui al presente decreto, il **soggetto cui è demandata o affidata l'attività ispettiva ai sensi dei precedenti commi 2 e 3** ~~Ministero del lavoro e delle politiche sociali~~ diffida gli organi di amministrazione dell'impresa sociale a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine, ~~decorso inutilmente il quale, applica le sanzioni di cui al comma 6.~~

7. In caso di accertata violazione delle disposizioni **del presente decreto di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4**, di ostacolo allo svolgimento dell'attività ispettiva o di mancata ottemperanza alla diffida di cui al comma precedente, il Ministero **vigilante può nominare un commissario ad acta, anche nella persona del legale rappresentante dell'impresa sociale, che affianchi gli organi dell'impresa sociale e provveda allo specifico adempimento richiesto.**

8. Nel caso di irregolarità non sanabili o non sanate il Ministero **vigilante** dispone la perdita della qualifica di impresa sociale. **Tale provvedimento dispone altresì che il patrimonio residuo dell'impresa sociale, dedotto, nelle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile, il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), è devoluto al fondo istituito ai sensi dell'articolo 16 dall'ente o dall'associazione cui l'impresa sociale aderisce o, in mancanza, dalla Fondazione Italia Sociale.** Il provvedimento è trasmesso ai fini della cancellazione dell'impresa sociale dall'apposita sezione del registro delle imprese.

9. Avverso i provvedimenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali emessi ai sensi del comma precedente è ammesso ricorso **dinanzi al giudice amministrativo.**

ARTICOLO 16

Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali

1. Gli enti e le associazioni di cui all'articolo 15, comma 3, nonché la Fondazione Italia Sociale, possono istituire fondi specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura, quali il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o di attività di formazione dei lavoratori dell'impresa sociale, la promozione della costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi, o il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi.

2. Le imprese sociali possono destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ai fondi di cui al precedente comma. Tali versamenti sono esenti da imposte e sono deducibili ai fini dell'imposta sui redditi dell'impresa sociale erogante.

ARTICOLO 17

Norme di coordinamento e transitorie

1. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e gli enti non commerciali di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che acquisiscono anche la qualifica di impresa sociale, continuano ad applicare le disposizioni tributarie previste dal medesimo decreto legislativo n. 460 del 1997, subordinatamente al rispetto dei requisiti soggettivi e delle altre condizioni ivi previsti.

2. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 dopo la parola: "strumentali" sono inserite le seguenti: "delle imprese sociali".

3. Le cooperative sociali ed i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, si considerano in ogni caso imprese sociali. Alle cooperative sociali ed i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative.

4. Alla legge 8 novembre 1991, n. 381:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera a), dopo le parole "servizi socio-sanitari ed educativi", sono inserite le seguenti parole: " , nonché le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), g), h), j), k), m), n) e q) del decreto legislativo [il presente decreto]";

b) all'articolo 8 dopo le parole "cooperative sociali" sono aggiunte le seguenti parole: "oppure in misura non inferiore al quaranta per cento da cooperative sociali e al trenta per cento da altre imprese sociali ai sensi del decreto legislativo [il presente decreto]".

5. All'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo le parole "che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali" sono aggiunte le seguenti parole: "oppure per il sessanta per cento da cooperative sociali e per il restante quaranta per cento da altre imprese sociali ai sensi del decreto legislativo [il presente decreto]".

6. Le società cooperative che assumono la qualifica di impresa sociale per le attività di cui all'articolo 2, lettera p), possono iscriversi all'Albo nazionale istituito ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi iscritte all'Albo nazionale di cui al periodo

precedente possono in ogni caso svolgere le attività di cui all'articolo 2, lettera p), del presente decreto.

7. Le imprese sociali già costituite al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, possono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

8. Ogni riferimento nel presente decreto al Consiglio nazionale del Terzo settore diviene efficace ed operativo dal momento dell'istituzione di tale Consiglio ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

ARTICOLO 18

Misure fiscali e di sostegno economico

1. Gli utili e gli avanzi di gestione delle imprese sociali non costituiscono reddito imponibile ai fini delle imposte dirette qualora vengano accantonati **a riserva indivisibile o** ad apposita riserva in sospensione d'imposta in sede di approvazione del bilancio dell'esercizio in cui sono stati conseguiti, e risultino effettivamente destinati, entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati conseguiti, allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, nonché al versamento del contributo per l'attività ispettiva di cui all'articolo 15. La destinazione degli utili e degli avanzi di gestione deve risultare dalle scritture contabili previste dall'articolo 9. Salvo quanto previsto dal successivo comma 2, concorrono alla determinazione del reddito imponibile gli utili e gli avanzi di gestione distribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 3, comma 3, ~~lett. a).~~

2. Non concorrono alla determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette gli utili e gli avanzi di gestione destinati, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lett. a), ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, ~~nonché gli utili e gli avanzi di gestione destinati ad erogazioni ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b).~~

3. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più società, incluse società cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e siano costituite da non più di trentasei mesi dalla medesima data. Ai fini di tale verifica, non si tiene conto delle altre detrazioni eventualmente spettanti al contribuente. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta

successivi, ma non oltre il terzo. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.000.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

4. Non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, il 30 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più società, incluse società cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente alla di entrata in vigore del presente decreto e siano costituite da non più di trentasei mesi dalla medesima data. L'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 si applicano anche agli atti di dotazione e ai contributi di qualsiasi natura al patrimonio di fondazioni che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e siano costituite da non più di trentasei mesi dalla medesima data.

6. Alle imprese sociali non si applica la disciplina prevista per le società di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, all'articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (all'articolo 7-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225).

7. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 5-novies, le parole: “portale per la raccolta di capitali per le PMI” sono sostituite dalle seguenti: “portale per la raccolta di capitali per le PMI e per le imprese sociali”, e prima delle parole “degli organismi di investimento collettivo del risparmio” sono inserite le seguenti parole: “, delle imprese sociali”;

2) dopo il comma 5-undecies è inserito il seguente:

“5-duodecies. Per “imprese sociali” si intendono le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, costituite in forma di società di capitali o di società cooperativa”;

b) la rubrica del capo III-quater, del titolo III, della Parte II, è sostituita nel modo seguente: “Gestione di portali per la raccolta di capitali per le PMI e per le imprese sociali”;

c) all’articolo 50-quinquies:

1) la rubrica è sostituita nel modo seguente: “Gestione di portali per la raccolta di PMI e per le imprese sociali”;

2) al comma 1, prima delle parole “per gli organismi di investimento collettivo del risparmio” sono inserite le seguenti parole: “, per le imprese sociali,”;

3) al comma 2, prima delle parole “per gli organismi di investimento collettivo del risparmio” sono inserite le seguenti parole: “, per le imprese sociali,”;

d) all’articolo 100-ter, comma 1, prima delle parole “dagli organismi di investimento collettivo del risparmio”, sono inserite le seguenti parole: “, dalle imprese sociali,”.

e) all’articolo 100-ter, comma 2, le parole: “o della PMI innovativa”, sono sostituite dalle seguenti: “, della PMI innovativa o dell’impresa sociale”;

f) all’articolo 100-ter, comma 2-bis, le parole “e di PMI innovative” sono sostituite dalle seguenti: “, di PMI innovative e di imprese sociali”;

g) all’articolo 100-ter, comma 2-quater, le parole “e da PMI innovative” sono sostituite dalle seguenti: “, da PMI innovative e da imprese sociali”.

8. L’efficacia delle disposizioni del presente articolo **e dell’articolo 16, comma 2**, è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ARTICOLO 19

Abrogazioni

1. Il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.